

Rep. n.

Prot. n.

Tit. VII/16

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

TRA

L'Università degli Studi di Verona con sede in Verona Via dell'Artigliere n. 8, Codice Fiscale 93009870234, Partita Iva 01541040232, nella persona del Direttore Generale, Dott. Giulio Coggiola Pittoni, nato a Milano il 16 gennaio 1949, domiciliato per la sua carica presso l'Università di Verona, di seguito anche denominata per brevità "Committente";

E

Il/la Dott./Dott.ssa, C.F., nato a il, residente a fini fiscali a, Via n., di seguito anche denominato per brevità "Collaboratore"/"Collaboratrice";

PREMESSO

- che l'Università degli Studi di Verona, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. 11 settembre 2002 n. 1011 e dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2002 e del 29 novembre 2005, giusto il decreto del Direttore Generale del Rep. n. Prot. n., intende costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a carattere individuale e temporaneo finalizzato ad attività di
.....;
- che la prestazione sarà eseguita per conto del Dirigente/Direttore del, dott.;
- che è stata accertata l'impossibilità oggettiva di impiegare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ateneo per il perseguimento delle predette attività;
- che il/la Dott./Dott.ssa è risultata/o idonea/o nella procedura selettiva espletata, come da approvazione atti di cui al Decreto Direttoriale del Rep. n. Prot. n.;
- che il/la Dott./Dott.ssa risulta in possesso di idonei requisiti e specifiche conoscenze personali per fornire le prestazioni di collaborazione di cui sopra, precisando che le prestazioni richieste non costituiscono svolgimento della propria eventuale attività professionale abituale nel territorio dello Stato Italiano e neppure rientrano nei propri compiti istituzionali di lavoro dipendente;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 1 – OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

L'oggetto della collaborazione coordinata e continuativa consiste nello svolgimento delle attività di cui alla premessa ed in particolare nell'espletamento di attività altamente specialistiche quali:

-
-

La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal Collaboratore/Collaboratrice il/la Dott./Dott.ssa nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro.

ART. 2 – OBBLIGHI DEL PRESTATORE

L'attività del/della Collaboratore/Collaboratrice dovrà essere organizzata in connessione con le necessità del Committente ed in particolare con il Dirigente/Direttore del....., dott., fornendo al Committente stesso tutti i suggerimenti idonei ad assolvere nel migliore dei modi le attività affidate. La prestazione dovrà essere resa personalmente dal/dalla Collaboratore/Collaboratrice il/la quale non potrà avvalersi di sostituti.

Il/la Collaboratore/Collaboratrice utilizzerà anche i locali e le attrezzature messe a disposizione dal Committente presso uffici/laboratori dell'Università degli Studi di Verona. A tal proposito il/la Collaboratore/Collaboratrice dovrà attenersi alle disposizioni impartite dall'Università relative alla sicurezza del luogo di lavoro e sarà responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a Lui/Lei affidati, con obbligo di risarcimento del danno a Lui/Lei imputabile e con facoltà, nell'eventualità, per il Committente di sospendere il pagamento del corrispettivo di cui al successivo art. 4, fino alla sua concorrenza e salvo ogni altro ulteriore risarcimento ed ogni altra azione.

ART. 3 – EFFICACIA, DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

L'efficacia del presente contratto è sospesa fino all'esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Nel caso in cui la Corte dei Conti si pronunci sulla non legittimità del presente contratto e/o degli atti presupposti e precedenti, il contratto si risolverà con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione del presente contratto. Nulla sarà dovuto al contraente.

Nel caso in cui la Corte dei Conti si pronunci sulla legittimità del presente contratto lo stesso acquisterà efficacia dal momento della comunicazione da parte della Corte ovvero decorsi inutilmente i termini di cui all'art. 3, comma 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Il contratto decorrerà dal o dalla data di cui al precedente comma 3, se successiva, per un totale di ore da svolgersi in un periodo di mesi, esclusa ogni tacita proroga. Non è ammesso il rinnovo del presente contratto; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al/alla Collaboratore/Collaboratrice, ferma restando la misura del compenso indicato all'art. 4 del presente contratto.

Se l'obiettivo per il quale è stato stipulato il presente contratto sia raggiunto nelle more del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo, il contratto potrà essere risolto con effetto retroattivo dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Nulla sarà dovuto al contraente.

ART. 4 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per l'opera che il/la Collaboratore/Collaboratrice renderà nel periodo di cui all'art. 3 viene stabilito in complessivi € (...../.....), al lordo dell'IRPEF, che sarà trattenuta dall'Università quale sostituto d'imposta e successivamente versata all'erario, e di ogni altro onere fiscale assistenziale e previdenziale dovuto a norma di legge. Tale compenso verrà erogato in rate con cadenza, sulla base dell'attività effettivamente svolta e dalla stessa autocertificata, previa verifica da parte del proponente l'incarico dell'esatto adempimento della prestazione.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per qualunque causa, il predetto valore globale sarà riproporzionato ai ridotti periodi in cui il contratto ha avuto regolare esecuzione, salvo sempre il risarcimento di eventuali danni.

ART. 5 – RIMBORSO SPESE

Il Committente rimane indenne da tutte le spese comprese quelle di viaggio, vitto ed alloggio anche se afferenti al presente contratto, che rimangono a totale carico del/della Collaboratore/Collaboratrice.

Al/alla Collaboratore/Collaboratrice, tuttavia, potranno essere rimborsate le spese regolarmente documentate sostenute per missioni e/o partecipazione ad eventi formativi richiesti espressamente o autorizzati preventivamente dal Committente.

Per il trattamento fiscale di tali eventuali rimborsi si farà riferimento alla normativa vigente in materia di redditi assimilati al lavoro dipendente ex art. 48, 5° comma, TUIR.

ART. 6 – COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Limitatamente al periodo di validità del presente contratto e solo nel caso di utilizzo di locali ed attrezzature messe a disposizione dal Committente, lo stesso provvede alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, attraverso apposita polizza con compagnia di assicurazioni, a beneficio del/della Collaboratore/Collaboratrice.

ART. 7 – TRATTAMENTO ASSICURATIVO INAIL

Il/la Collaboratore/Collaboratrice autorizza il Committente ad operare la ritenuta di sua competenza in occasione dell'erogazione degli emolumenti in base al tasso di premio applicabile al rischio derivante dall'attività oggetto dell'incarico nella misura che lo stesso Committente giudica idonea per la specifica categoria. Si impegna inoltre a corrispondere, dietro semplice richiesta, eventuali quote di premio assicurativo a suo carico qualora il loro versamento avvenga anche successivamente al disciolto rapporto oggetto del contratto.

ART. 8 – ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dagli artt. 2222 e ss. del Codice Civile; tale prestazione, a carattere individuale, è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 50, 1° comma, lettera c-bis), D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche. All'atto dell'erogazione del corrispettivo il Committente opererà, ai fini fiscali, a carico del/della Collaboratore/Collaboratrice, le ritenute previste ai sensi della normativa vigente.

ART. 9 - ONERI

Gli oneri fiscali, previdenziali od altro eventualmente scaturenti dal presente atto faranno carico al/alla Collaboratore/Collaboratrice ed al Committente secondo termini e modalità stabilite dalla legge.

ART. 10 – RECESSO E RISOLUZIONE

Al presente contratto si applicano gli artt. 2227 e ss. del Codice Civile ed, in caso d'inadempimento o d'impossibilità sopravvenuta della prestazione, le disposizioni contenute nel libro IV - titolo II - cap. 14 del Codice Civile.

ART. 11 – REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte seconda della "Tariffa" allegata al T.U. dell'Imposta di Registro approvato con D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 della Tabella allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, così come modificato dal D.P.R. 955/82. Le spese relative all'eventuale registrazione sono a carico del/della Collaboratore/Collaboratrice.

ART. 12 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutti i dati e le informazioni di cui il/la Collaboratore/Collaboratrice entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione, ad eccezione di divulgazione in ambito scientifico previa autorizzazione specifica da parte del Committente.

ART. 13 – TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 il/la Collaboratore/Collaboratrice dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.

ART. 14 – CONTROVERSIE

Foro competente in caso di controversie sarà quello di Verona, rinunciando espressamente fino da ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

Verona, _____

Letto, confermato, sottoscritto.

IL COLLABORATORE

(Dott.....)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giulio Coggiola Pittoni)

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:

Art. 2 - Obblighi del prestatore

Art. 3 - Efficacia, decorrenza e durata del contratto

Art. 4 – Corrispettivo

La Collaboratrice dichiara di aver ricevuto il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, allegato al presente contratto.

Verona, _____

IL COLLABORATORE

(Dott.....)
